

CAPITOLI NORMALI

*Per gli Esattori Comunali, o Distrettuali della Repubblica Cisalpina
approvati dal Comitato Governativo con Decreto
del giorno 19. Fruttidoro anno IX.*

1. Gli Esattori sono incaricati, tanto della scossa delle Contribuzioni dovute dalle singole Comuni pel carico prediale, come pure di qualunque tassa venga imposta anche personale, e mercimoniale a tenore de' ruoli, e quinternetti, che vengono loro consegnati dalla rispettiva Municipalità, Deputazione all' Estimo, o Cancelliere del Censo, quanto per qualsivoglia altra contribuzione alla di cui percezione non siano incaricati i Ricevitori dell' indiretta, o quelli de' Beni Nazionali.
2. Esigono pure qualunque altra rendita, od introito Comunale secondo le note, che a tale effetto vengono loro consegnate.
3. Sono altresì incaricati della percezione delle imposizioni, che la Legge determina per far fronte alle spese Dipartimentali, e Distrettuali, oppure Comunali.
4. Tengono scrittura separata, e conto distinto di ciascuna Comunità compresa nella sua Esattoria, acciò si possa in qualunque tempo vedere lo stato della Cassa Comunale da essi amministrata.
5. Dipendentemente dalla suddetta generale obbligazione di *scossa* sono tenuti gli Esattori Distrettuali, o Comunali, *scosso*, o *non scosso* di dare per esatta cinque giorni dopo la scadenza del termine prefisso per i Contribuenti l' intera quota della Contribuzione diretta, tanto per il principale, quanto per la porzione fissata per le spese Dipartimentali e Distrettuali, o Comunali.
6. Nell' indicato termine di giorni cinque sono obbligati gli Esattori di versare nella Cassa del Ricevitore Dipartimentale l' intera quota del principale della Contribuzione diretta, e della porzione fissata per le spese Dipartimentali, non meno che di avere pronto il denaro dipendente dalla sovrimposta determinata per le spese Comunali, o Distrettuali da ritenersi a disposizione del Comune, o della Municipalità del Distretto. Riportati che abbia l' Esattore Comunale, o Distrettuale dal Ricevitore Dipartimentale li confessi de' pagamenti in ogni, e ciascun termine, è tenuto di presentare entro quindici giorni alle rispettive Municipalità, o Deputazioni all' Estimo, e per esse al Segretario, o Cancelliere li detti originali confessi, affinchè ne sia fatta annotazione. Non presentando l' Esattore dentro 15. giorni tali confessi, è al medesimo Esattore *ipso facto* proibita l' esazione, se, ed in que' modi, che viene riconosciuto dell' interesse delle Comuni, oltre gli altri rimedj di ragione.
7. I fondi provenienti da qualsivoglia altra imposizione, che vesta la natura di contribuzione diretta, si devono versare nella Cassa del Ricevitore Dipartimentale dal momento, in cui ne è fatto l' incasso dagli Esattori Comunali, o Distrettuali a termini delle relative discipline.
8. E' proibito espressamente a qualsisia Amministratore Comunale, o Distrettuale di emettere alcun mandato sui fondi introitati per l' imposta diretta, ed altri rami appartenenti alla Nazione, come anche per quelli destinati per le spese Dipartimentali, ed è proibito agli Esattori di pagare simili man-

mandati sugli enunciati fondi: è pure proibito alle Amministrazioni Dipartimentali di spedire mandati, o fare speciali esazioni sopra gli Esattori Comunali, o Distrettuali.

9. I pagamenti poi delle spese Distrettuali, o Comunali si fanno dall' Esattore del Distretto, o del Comune sopra mandati firmati dal Presidente, e da un Individuo della Municipalità del Distretto, e controsignati dal Segretario, e non essendo organizzata la Municipalità del Distretto si segnano i Mandati da due Deputati all' Estimo, e si controfirmano dal Segretario, o Cancelliere del Comune.
10. Quando gli Esattori Comunali o Distrettuali non paghino entro il termine prescritto alla Cassa del Ricevitore Dipartimentale le rispettive quote di contribuzione diretta tanto per il principale, quanto per la porzione di carico per le spese Dipartimentali, soggiacciono al pagamento del *Capo-soldo* ossia ventesimo sopra tutta la somma del loro debito, e tale *Capo-soldo* cede interamente a beneficio del Ricevitore generale del Dipartimento in corresponsività dell' incomodo, che sente per l' altrui mora, e dell' obbligo, che ha di pagare sotto la medesima condizione alla Tesoreria Nazionale l' intera quota del Dipartimento. Passati quindici giorni dopo la scadenza d' ogni termine soggiacciono egualmente essi Esattori a quella forma di esecuzione, cui vanno soggetti i privati contribuenti morosi, di cui qui abbasso.
11. Resta abolito totalmente l' uso dei retrodati in modo, che l' Esattore è rigorosamente tenuto a pagare del proprio per tutti i non solventi, solo se gli permette di retrodare nell' esimo prediale quelle partite, per l' esazione delle quali dopo aver subastati i fondi non si trovasse compratore, nel qual caso sarà tenuto cedere i fondi alla Comunità.
12. Per mettere in grado gli Esattori di corrispondere al loro dovere, sono ad essi concessi per tutte le esazioni de' carichi, di cui sopra, i più ampi privilegi contro i debitori secondo competono alla Nazione, vale a dire l' esercizio contro i morosi dell' immediata esecuzione privilegiata, ed indipendente da qualunque decreto, ed opera di giudice.
13. Nel caso di mancanza del soggetto censibile, o di errore, oppure d' altra causa sufficiente a togliere la sostanza dell' obbligazione, l' autorità competente decide ciò che trova conveniente alle regole di ragione, ferma stante per altro la proibizione di qualunque decreto provvisorio, o interlocutorio, che faccia sospendere, o soprassedere l' esazione delle partite descritte per esigibili nei quinternetti, e ruoli consegnati all' Esattore, la quale esazione deve essere sempre completa, e deve il debitore descritto, non ostante qualunque pretensione o litigio, che egli interponga, sempre saldare preliminarmente l' Esattore col pagamento effettivo, salvo a lui le ragioni di ripetere l' indebito, quando sia giudicato tale; ben inteso, che le autorità competenti sia per quanto sopra, che per qualunque controversia dipendentemente dalla esazione de' Carichi fra il Ricevitore Dipartimentale, e gli Esattori, o li Contribuenti, o le Comuni sono l' Amministrazione del Dipartimento, e in caso di richiamo sulla di lei dichiarazione, il Governo.
14. I contribuenti, che non pagano entro il termine stabilito dalla legge nelle mani dell' Esattore Distrettuale, o Comunale la loro quota di carico, soggiacciono al pagamento del *Capo-soldo*, ossia ventesimo sopra tutta la somma del loro debito, e tale *Capo-soldo* cede a beneficio dell' Esattore per gli stessi motivi indicati nell' antecedente articolo. Il detto *Capo-soldo* però non deve mai accrescersi, nè passare il limite del detto ventesimo sopra la somma del debito principale.
15. Quindici giorni dopo la scadenza di ogni termine l' Esattore è tenuto a dif-

diffidare nelle forme i debitori morosi, perchè si prestino al pagamento delle somme arretrate. Questa diffidazione viene eseguita mediante avviso, che si espone in ciascuna Comune coll' indicazione del termine anche non maggiore di tre giorni ad eseguire i detti pagamenti, dovendo constare dell' affissione di tale avviso negli atti della Comune, o Municipalità del Distretto.

16. Passato il detto termine è abilitato l' Esattore a far eseguire le oppignorazioni sui beni, ed effetti de' morosi senza alcun' altra formalità, che quella dell' intervento di un messo dell' Esattore stesso, e del Console, o Sindaco, od Agente Comunale.
17. Le oppignorazioni hanno luogo sopra i generi, frutti, e mobili, ed anche sui fondi dei debitori morosi. Nell' oppignoramento però de' mobili non si possono mai comprendere le bestie, ed attrezzi inservienti al lavorerio de' fondi, che non vi sono giammai soggetti, se non nel caso della totale deficienza di qualunque altra sostanza.
18. Otto giorni dopo l' oppignorazione, non recuperandosi dal debitore i pegni mediante il pagamento del debito, e della provvisione è lecito all' Esattore il far subastare i pegni previa la pubblicazione di un avviso coll' indicazione del giorno, e dell' ora a vedersi fare l' incanto sulla Piazza del luogo, il qual avviso porta il termine di tre giorni, qualora si tratta di mobili, ed il termine di una decade, se si tratta di stabili, dovendo constare di tale pubblicazione negli atti della Comune, o Municipalità del Distretto.
19. L' oppignoramento non può eccedere il verisimile valore corrispondenti alla quantità del debito; e quindi eseguita la subasta si contrappone il ricavo alla partita del debito fino alla concorrente quantità, e si rilascia il di più al debitore.
20. Dopo la subasta è abilitato l' Esattore a trasferire il pieno dominio, e possesso del fondo subastato nel deliberatario mediante pubblico Istromento, senza il bisogno di alcun' altra formalità.
21. Per le spese delle esecuzioni può l' Esattore esigere la provvisione di den. 8. per lira del debito effettivamente eseguito, e caurato. In caso di qualunque opposizione anche semplicemente minacciata con parole, può l' Esattore chiedere per le esecuzioni la forza armata, da prestarglisi dalle Autorità costituite sulla semplice di lui richiesta.
22. Si dichiara, che, quand' anche il debitore pagasse all' atto dell' esecuzione, non può esimersi dal pagamento de' succennati den. 8. per lira del suo debito.
23. Se il debitore non rileva i pegni dentro i giorni otto successivi all' eseguita oppignorazione è in diritto l' Esattore di esigere altri denari quattro per lira per una sol volta a titolo delle spese della subasta, qualora a questa si devenga.
24. L' Esattore dopo un mese della scadenza del triennio perde il diritto dell' oppignorazione, e degli atti consecutivi nel modo qui sopra dinotato, e non gli rimane, che l' azione civile per l' incasso del credito stesso nella via ordinaria.
25. Al *Capo-soldo* non soggiacciono i debitori in causa di altre imposte, che non siano qualificate della natura della Contribuzione diretta, mentre rispetto a simili partite l' Esattore è tenuto a riceverle quando esse gli vengono versate, e per conseguenza non è per le medesime obbligato a pagare di più di quello, che abbia effettivamente introitato: ben inteso però, che meritando tali debitori, che si proceda contro di essi all' esecuzione, l' Esattore dovrà escuttermi, e fare tutte le diligenze per essere pagato nel modo istesso, come se si trattasse di carichi già scaduti co-

- privilegi competenti alla Nazione, ed oltre a farsi pagare dai debitori stessi il debito principale, si fa corrispondere le spese dell'esecuzione, quando questa sia stata fatta, ed è tenuto l'Esattore a render conto per tali partite delle diligenze da esso usate per esigerle, siccome deve indennizzare le Comuni, quando per sua negligenza resti inesatto qualche credito, di cui gli sia stata addossata l'esazione.
26. Le esazioni, ed i pagamenti si fanno generalmente, ed unicamente a moneta al corso della grida di Milano, secondo le veglianti Tariffe, e successivi Proclami, ed in quelle specie, che vengono accettate dalla Tesoreria generale Nazionale, e così pure le ricevute vengono rilasciate col ragguaglio in lire di Milano.
27. In caso di peste, guerra guerreggiata, ed invasione de' nemici nel Territorio della Repubblica, per cui resti successivamente impedita la *scossa* sono obbligati gli Esattori a render conto unicamente per quello, che hanno, e devono avere *scosso* anteriormente ai detti impedimenti, e così successivamente per quello, che unicamente riscuotono durante il tempo de' medesimi, non lasciando però di essere sempre obbligati ad usare al suddetto effetto ogni opportuna diligenza.
28. Mediante la provvisione, ossia salario, che verrà all'asta pubblica convenuto ne' termini, e modi come abbasso, incombe all'Esattore di supplire a suo carico a tutte le spese inerenti al suo ufficio di Esattore nessuna eccettuata, compreso anche il versamento nella Cassa Dipartimentale delle partite di *scossa* in essa versabili in conformità dei presenti Capitoli.
29. Per ciascun pagamento l'Esattore fa la ricevuta gratuitamente, e non può ricusare in pagamento veruna somma a conto, benchè il contribuente non finisca di pagare il suo debito, ed è tenuto di prontamente contrapporre nel quinternetto di *scossa* alla partita del debito la somma esatta a conto di esso coll'indicazione del giorno.
30. Resta onninamente proibito all'Esattore d'imputare in conto de' suoi crediti particolari, od anche di que' crediti, per i quali sia perento il privilegio dell'esecuzione come sopra, quelle somme, che dai debitori delle Comuni si pagano in conto de' loro carichi correnti.
31. Perchè ciascun contribuente abbia il comodo di pagare, tanto alle mani dell'Esattore, quanto alla Cassa Dipartimentale, è obbligato l'Esattore a ricevere come danaro contante i confessi del Ricevitore Dipartimentale quando dal debitore gli vengano presentati in pagamento del di lui debito, purchè tali confessi gli si presentino avanti il giorno della scadenza del pagamento di ciascuna rata, e purchè in tali confessi sia espresso il nome del Contribuente, che ha pagato, e sia indicata la Comune per conto della quale è stato fatto il pagamento.
32. Qualora per motivi di urgenza il Governo, od in di lui nome la Commissaria della Contabilità Nazionale si prevalga direttamente di fondi appartenenti alla Nazione, ed esistenti presso gli Esattori, devono essi prestarsi al pagamento degli assegni, che loro saranno fatti sempre compatibilmente colla forza della rispettiva *scossa*. Gli ordini poi, e le ricevute, che col mezzo della prefata Commissaria sono loro presentati, vengono ammessi come contante dal Ricevitore Dipartimentale, al quale si sono date le analoghe istruzioni.
33. Devono gli Esattori portarsi ai tempi debiti nelle rispettive Comuni per eseguire senza alcun ritardo, o difetto di qualunque sorta, tanto la *scossa*, quanto i pagamenti, coll'obbligo all'Esattore di tenere aperto il Burò dell'esazione per un tempo congruo a proporzione dell'entità della *scossa*, e sempre finchè dura il concorso di chi intende pagare.

34. Deve l' Esattore rendere i conti in fine d' anno avanti la Municipalità del Distretto o Deputazioni all' Estimo della Comune coll' opera del computista della Municipalità, o della Comune, giustificando colle regolari ricevute di aver eseguiti puntualmente i prescritti versamenti nella Cassa Dipartimentale, e di aver soddisfatti li mandati della Municipalità, o Deputazione coi fondi stati destinati per le spese Distrettuali, o Comunali; il qual rendiconto viene firmato dai Membri della Municipalità, o dai Deputati all' Estimo della Comune, dal Computista, e dall' Esattore, e poi ritirato coi corrispondenti ricapiti negli atti della Municipalità, o della Comune, rilasciando all' Esattore l' analoga ricevuta per sua giustificazione, e riportando a di lui debito nel conto dell' anno successivo il residuo fondo, che dal suddetto rendiconto risulti a debito del medesimo di ragione della Municipalità del Distretto, o della Comune.
35. Finita la locazione non possono pretendere gli Esattori la liberazione de' loro conti, se contemporaneamente all' istanza non presentano all' Amministrazione Dipartimentale il certificato della rispettiva Municipalità, o Deputazione all' Estimo di aver consegnati tutti li quinternetti della *scossa*, e tutti i documenti, e carte, la di cui conservazione possa interessare la Nazione.
36. Devono per ultimo uniformarsi, ed eseguire quanto resta disposto a loro riguardo dalle veglianti Leggi, e da quelle successive istruzioni, che nell' emergenze de' casi possono loro venire ingiunte.
37. Gli Esattori Comunali o Distrettuali vengono stabiliti mediante sperimento di pubblico incanto giusta il prescritto dalla Legge primo Ventoso corrente anno dalla Municipalità dei rispettivi Distretti, e dove non sono queste organizzati dalle Deputazioni all' Estimo delle singole Comuni in concorso però sempre dei primi tre Estimati delle stesse Comuni, come quelli a' quali appartiene di supplire in mancanza dell' Esattore, e di più coll' assistenza del Segretario della Municipalità, o del Cancelliere del Censo.
38. Gli aspiranti alle Esattorie presentano all' atto dell' asta uno, o più avalli di sicurtà solidali, ed idonee per tutti gli obblighi incombenti all' Esattore, e che da esso si assumano, e che si assumeranno all' atto dell' istallamento della di lui incombenza. Le proposte sicurtà sono riconosciute, ed accettate sotto la propria responsabilità personale degli Individui della Municipalità, o Deputazione all' Estimo, non che dai primi tre Estimati di ciascuna Comune in sussidio; avvertendo, che quelli di essi, che non si troveranno presenti all' atto dell' asta, o personalmente, o per Procuratore si riterranno egualmente sottoposti alla stessa responsabilità.
39. Tutte le Esattorie siano particolari d' una sola Comune, siano Distrettuali, si devono esporre al pubblico incanto colle condizioni espresse nei precedenti Capitoli senza permettersi alcun patto contrario al tenore dei medesimi; salva qualsivoglia provvidenza superiore nei casi speciali.
40. Nell' incanto resta deliberata l' Esattoria a chi fa migliore offerta, cioè a chi si contenta di prenderla con minor provvisione, ossia salario, ed in parità di provvisione a chi si contenta di minor *Capo-soldo*, dichiarando, che qualunque minimo vantaggio della provvisione deve preferirsi ai vantaggi del *Capo-soldo*.
41. La mercede dell' Esattore deve ridursi alla detta somma della provvisione unica, e chiara di un tanto per cento della total partita, che l' Esattore sarà obbligato a dare per esatta, sia da lui *scossa* o non *scossa* a tenore del presente capitolato; provvisione da minorarsi quanto sia possibile col pubblico incanto, e che deve restare a carico non dei rispettivi Censiti, ma della rispettiva Cassa Comunale, e oltre a questa non potrà l' Esattore pre-

- pretendere, nè dalla Comunità, nè dai particolari qualunque somma, benchè minima per ricompensa delle sue fatiche.
42. Qualora l'incanto sia unico, e comprenda le Esattorie di tutte le Comuni di un intiero distretto, deve tenersi alla presenza non solo della Municipalità distrettuale, ma anche di un Delegato dei primi Estimati di ciascuna Comune, ed in un locale accessibile a qualunque obblato-
re vi possa intervenire.
 43. Le cedole per gl'inviti all'asta delle Esattorie Distrettuali; o Comuna-
li si pubblicano in tutte le Comuni del Distretto, ed anche fuori del medesimo a tenore delle circostanze, non però fuori del Dipartimento, a menocchè non si tratti di un unico appalto per tutte le Comuni di un intiero Dipartimento. In dette cedole è indicato il luogo, il giorno, e l'ora in cui deve tenersi l'incanto dell'Esattoria da deliberarsi, e la Co-
mune, o Comuni, a cui deve l'Esattore prestare il suo servizio, avver-
tendo, che le dette cedole vengano affisse almeno due decadi prima della giornata come sopra destinata per l'asta: e di tale affissione deve constare negli atti delle Municipalità, o delle Cancellerie Censuarie ove esistono.
 44. All'asta assistono anche i Cancellieri, o Segretarij delle Comuni, o dei Municipj, e dai medesimi si riceve l'atto relativo.
 45. Nei predetti incanti si osservano tutte le solennità, e si intendono con-
servati tutti i diritti, e prerogative dell'asta così detta fiscale a tenore delle Leggi.
 46. Colla sicurtà da darsi come sopra dagli Esattori, devono essi cautelare le Comunità, ed i Censiti di tutti i danni, che potessero soffrire per i non effettuati, o ritardati pagamenti alla Cassa Dipartimentale, doven-
do ricadere sopra di essi e loro collaudatori qualunque molestia, o ese-
cuzione, che per loro mancanza, o mora dovessero soffrire.
 47. Deliberata l'Esattoria sopra semplice deposito, o cauzione non riconosciuta sufficiente, ed il Deliberatario non dà altra sicurtà idonea, l'Esattoria si espone di nuovo all'incanto a spese, e pericolo del primo Deliberatario.
 48. Seguita la deliberazione l'atto coi Capitoli, e le altre carte relative so-
no inoltrate all'Amministrazione del Dipartimento per l'approvazione come sopra; e finito il triennio non avrà luogo alcuna proroga senza esporre di nuovo l'Esattoria al solito incanto.
 49. Le funzioni dell'Esattore durano per un triennio, cioè dal primo Gen-
najo 1802. v. s. al 31. Dicembre 1804. Il contratto però non sorte il suo effetto, se non dopo essere stato approvato dall'Amministrazione del Dipartimento giusta il disposto nel precedente Articolo.
 50. E assolutamente proibito a qualunque esercente officio pubblico di pren-
dere parte alcuna, o avere interessenza nell'Esattorie Comunali, o Di-
strettuali, nè direttamente, nè indirettamente sotto pena di essere di-
messi dal suo Ufficio.

IL MINISTRO DI FINANZA GENERALE

SOLDINI

Brambilla Segret. Cent.